



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Ufficio 1 – Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE SANITARIO ANNO 2023

Il giorno _____ 2026, si sono riunite, anche in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale di costituzione e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, debitamente convocati, così come risultanti dal foglio per la raccolta presenze acquisito agli atti dell'Ufficio 1 della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

VISTO il CCNL Area 1 dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 21 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni speciali del biennio economico 2002-2003 e nel biennio economico 2004-2006;

VISTO il CCNL Area I dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia e per i dirigenti delle professionalità sanitarie, espressamente disciplinati nella parte prima e nelle sezioni speciali del biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020, triennio 2016-2018;

VISTO in particolare l'art. 68 del medesimo CCNL relativamente alla costituzione del fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari il quale prevede che "dall'anno di sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL è istituito il "Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari" nel quale confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati nell'anno 2018, nell'ambito del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia di cui all'art. 8 del CCNL Area I del 12/2/2010, come certificato dai competenti organi di controllo, destinato ai trattamenti economici corrisposti ai dirigenti destinatari della presente sezione";

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 16 novembre 2023, triennio 2019-2021;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 28 ottobre 2025, triennio 2022-2024 e, in particolare, l'art. 21 comma 1, che rimette alla contrattazione integrativa, tra le altre materie, i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato e le misure percentuali di cui all'art. 15, commi 2 e 5, nonché la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO l'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTA la circolare n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- IGOP- prot. n. 0035819 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in particolare l'art. 23, in materia di salario accessorio;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, registrato dalla Corte dei conti - Registro 1, foglio 1685 in data 23 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024 di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

VISTO il decreto direttoriale di graduazione delle funzioni dirigenziali non generali – individuazione delle fasce del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti reg. fog. 340 del 5 febbraio 2016;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti reg. 4 fog. 309 del 2 luglio 2008, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2016 di individuazione degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, registrato dalla Corte dei conti n. 2947 del 19 luglio 2016;

VISTO il decreto direttoriale 29 novembre 2016, di individuazione delle fasce economiche degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 12 gennaio 2017;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2019, recante l'istituzione ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute;

VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2019 recante il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO il decreto direttoriale del 25 febbraio 2020 di conferimento incarichi di struttura complessa;

VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2022, che sostituisce il DM 2 dicembre 2019, recante l'individuazione degli incarichi di direzione di struttura complessa destinati al ruolo della dirigenza sanitaria, registrato dalla Corte dei conti in data 15 febbraio 2022 al n. 331;

VISTO il decreto direttoriale 27 gennaio 2022, recante l'allineamento degli incarichi, conferiti ai dirigenti sanitari, in scadenza alla data del 31 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022 al n. 402, e successivo decreto direttoriale 3 febbraio 2022;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2023 recante l'adozione dell'Atto di indirizzo concernente il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari diversi dalla struttura complessa, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2023 al n. 1431;

VISTO il decreto direttoriale 30 ottobre 2023, recante la ripartizione degli incarichi dirigenziali sanitari diversi dalla struttura complessa di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 17 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 2023 al n. 2877;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2025, di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

VISTO il D.D. 28 novembre 2024, registrato dall'UCB in data 18 dicembre 2024, al numero 939, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011, con il quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari dell'anno 2023 per un ammontare pari ad euro 25.712.400,53;

TENUTO CONTO che la spesa del personale dirigente con incarichi ex art 34-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nonché di cui all'articolo 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, grava sulle apposite risorse stanziare per il 2023 sui capitoli di bilancio n. 3036, 3039;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, di adozione del sistema di valutazione e misurazione delle performance del Ministero della salute aggiornato con decreto ministeriale del 28 aprile 2015 e con decreto ministeriale del 18 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito in legge 21 giugno 2023 n. 74 che ha disposto la riattivazione del servizio di pubblica utilità 1500 prevedendo che, nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, sia garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria;

VISTA la nota circolare 0028020-17/07/2023-DGPOB-MDS-P recante Ricognizione interna – Servizio di pubblica utilità “1500”, e le successive circolari in materia;

RITENUTO, attesa la rilevanza strategica del servizio, di riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute coinvolti nel servizio di pubblica utilità

1500 una maggiorazione della retribuzione di risultato, tenuto conto dell'attività aggiuntiva svolta e del periodo di svolgimento della medesima;

CONSIDERATA l'applicazione del sistema di valutazione delle performance e la necessità di garantire, a parità di funzioni e di percentuale di raggiungimento degli obiettivi, analoga retribuzione accessoria;

RITENUTO altresì di corrispondere ai dirigenti sanitari del Ministero della salute l'importo individuale annuo della retribuzione di risultato, quantificato in misura pari al 44% del valore della retribuzione di posizione percepita nell'anno 2023, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL;

RITENUTO di corrispondere, alle condizioni previste dal successivo art. 4, al medico competente della sede centrale del Ministero della salute un importo annuo lordo massimo di euro 3.000,00 e ai medici competenti delle strutture periferiche un importo massimo di euro 2.000,00 quale maggiorazione della retribuzione di risultato, in relazione al periodo di svolgimento, al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico, tenuto anche conto dei necessari spostamenti, della complessità delle attività svolte in materia di sicurezza sul lavoro, della copertura assicurativa e delle connesse responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

RITENUTO di dover riconoscere ai dirigenti sanitari di struttura complessa, nell'ambito della retribuzione di risultato, la corresponsione di un compenso massimo che viene stabilito nella misura del 25% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio dirigenziale non generale conferito ad interim, in relazione al periodo di svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico;

TENUTO CONTO della necessità di valorizzare i diversi livelli di attività direttamente finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza e previsti nelle direttive di I e II livello;

TENUTO CONTO che i criteri del presente accordo si applicano a tutti i dirigenti sanitari del Ministero della salute con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al personale dirigenziale sanitario in posizione di comando presso il Ministero, ai dirigenti sanitari con incarico ex art. 19 comma 5-bis e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, oltreché al personale dirigente con incarico ex art 34-bis, legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 e d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

CONVENGONO

ART. 1

(criteri)

1. Per i motivi riportati in premessa, ai sensi dell'art. 21 del CCNL Area Funzioni centrali vigente (rubricato materie di contrattazione integrativa), di individuare i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato.
2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, assoggettati al sistema di misurazione e valutazione della *performance*, che abbiano ottenuto una valutazione complessiva superiore o uguale a 50 e inferiore a 94, compete, per l'anno 2023, una retribuzione di risultato proporzionalmente ridotta in relazione al punteggio della valutazione conseguito come riportato nella tabella di seguito riportata.
3. Non è corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore al 50%.

punteggi di valutazione complessiva	coefficiente di riduzione retribuzione di risultato
100-94	0%
93-85	5%
84-80	10%
79-75	15%
74-70	20%
69-60	35%
59-50	50%

ART. 2

(retribuzione di risultato)

Per le motivazioni riportate in premessa, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, assoggettati al sistema di misurazione e valutazione della *performance* compete, per l'anno 2023, un importo di retribuzione di risultato quantificato in misura pari al 44% della retribuzione di posizione spettante, secondo la tabella sopra riportata.

ART. 3

(incarichi ad interim)

Per le motivazioni specificate in premessa, ai dirigenti sanitari di struttura complessa è corrisposto un compenso, nell'ambito della retribuzione di risultato, nella misura massima del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio dirigenziale di livello non generale che viene conferito *ad interim*, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo.

ART. 4

(incarico medico competente)

1. Sono corrisposti, quale maggiorazione della retribuzione di risultato, i seguenti compensi annui lordi massimi a favore del medico competente, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo:

- euro 3.000,00 a favore del medico competente della sede centrale del Ministero della salute;
- euro 2.000,00 a favore dei medici competenti che svolgono la loro attività presso gli Uffici periferici.

2. Detti emolumenti dovranno essere attribuiti esclusivamente in base al grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati, entro la misura massima indicata e non saranno corrisposti per i periodi di eventuale svolgimento di incarichi di struttura complessa.

ART. 5

(Differenziazione della retribuzione di risultato)

1. Ad una limitata quota massima di dirigenti che abbiano conseguito, in base al sistema di valutazione adottato nell'Amministrazione, una valutazione pari a 100 nell'anno di riferimento, è attribuita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL vigente, una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

2. La maggiorazione di risultato di cui al comma 1 è attribuita nei limiti di seguito indicati:

- a) per i dirigenti sanitari, con incarico di cui all'art. 63, comma 1, lettere b), c), d) del CCNL 2016-2018, fino a un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nell'anno 2023;
 - b) per tutti gli altri dirigenti sanitari con incarico diverso da quello indicato alla precedente lettera a), fino ad un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale che ha ricoperto un incarico nel 2023.
3. Nel caso in cui il numero dei dirigenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), che hanno conseguito la valutazione di cui al comma 1, sia superiore ai predetti limiti massimi del 10%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione i dirigenti che abbiano, nell'ordine di seguito indicato:
- a) la migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio;
 - b) idonea documentazione attestante di aver:
 - svolto incarichi, formalmente conferiti, di particolare responsabilità e complessità per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per elevato numero di personale da coordinare, anche in relazione all'impegno profuso e al fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale, per i quali non siano previste altre e diverse remunerazioni;
 - promosso rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative.
4. L'emolumento previsto dal presente articolo dovrà comunque essere riproporzionato al periodo di servizio nei casi di cessazione dal servizio o assunzione in servizio intervenuti in corso di anno.

ART. 6

(Istituti pronta disponibilità, turnazioni, lavoro straordinario)

Con riferimento agli istituti di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del CCNL triennio 2016-2018 le parti si danno atto di accantonare, in via meramente prudenziale e presuntiva, risorse in euro 250.000,00 a carico del Fondo risorse decentrate anno 2023.

ART. 7

(Pronta disponibilità)

1. All'istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei giorni festivi e/o nelle ore notturne e/o caratterizzati dal rischio di dover far fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero dei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità strettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro, di norma nell'arco di trenta minuti.
3. La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non possono essere previsti per ciascun dirigente più di sei turni di pronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di € 20,66 per ogni dodici ore, tenendo conto dei riposi compensativi fruiti da pronta disponibilità festiva. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
4. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.
5. Il presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

ART. 8

(Lavoro straordinario)

1. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 71 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, espressamente e tempestivamente autorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 56 del predetto CCNL, e sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere utilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e per attività non programmabili.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono retribuite con i compensi determinati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 70, comma 1, del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, ovvero, in alternativa, possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite. Resta ferma la disciplina dell'articolo 73, comma 1, nel caso in cui il dirigente, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 71 e 73 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.
4. Al di fuori dei casi sopra indicati, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di cui all'art. 56 del CCNL Area funzioni centrali 2016-2018, funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato.
5. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

ART. 9

(Turnazioni)

1. Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con continuità per almeno dodici ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa dei dirigenti durante tutto l'orario di servizio, quest'ultimo può essere articolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non lavorativa.
2. In base all'art. 72 del CCNL i turni consistono in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. Si considera in turno tutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio.
3. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'amministrazione.
4. L'indennità, i cui valori sono quelli stabiliti dal CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018, è corrisposta ai soli dirigenti privi di incarico di struttura complessa inseriti nei turni per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.
5. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL Area Funzioni centrali 2016-2018.

ART. 10

(Servizio di pubblica utilità 1500)

(importo presuntivo stimato comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione di circa euro 100.000,00)

1. Si riconosce, a beneficio dei dirigenti sanitari impegnati, nell'anno 2023, nel servizio di pubblica utilità 1500, una maggiorazione della retribuzione di risultato, secondo i criteri indicati ai commi che seguono.

2. La maggiorazione di cui trattasi sarà attribuita ai predetti dirigenti sanitari sulla base del punteggio di valutazione di *performance* complessivo conseguito nell'anno 2023, tenendo conto dei coefficienti di riduzione previsti dall'articolo 1 del presente accordo.

3. Detta maggiorazione di risultato viene definita secondo quanto di seguito indicato, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte dai suddetti dirigenti sanitari, al fine di individuare un compenso individuale al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, a valere sulle risorse del Fondo risorse decentrate della dirigenza sanitaria anno 2023:

- 3% del valore della retribuzione di posizione variabile S5 da un numero 2 a un numero di 5 prestazioni nel periodo di riferimento;
- 6% del valore della retribuzione di posizione variabile S5 da un numero 6 a un numero di 10 prestazioni nel periodo di riferimento;
- 12% del valore della retribuzione di posizione variabile S5 oltre 10 prestazioni nel periodo di riferimento.

4. La retribuzione di posizione di parte variabile da prendere quale parametro di riferimento per la quantificazione della maggiorazione in questione è la retribuzione di posizione, parte variabile, S5 dei farmacisti.

ART. 11 (Residui)

1. Le eventuali somme residue sono corrisposte ai dirigenti sanitari di ruolo del Ministero e ai dirigenti sanitari con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis e 6, del d. lgs. 165 del 2001, quale maggiorazione della retribuzione di risultato.

2. Detta maggiorazione è corrisposta in misura proporzionale alla percentuale della valutazione complessiva esclusivamente se, sulla base del sistema di valutazione delle performance, la valutazione complessiva della *performance* sia almeno del 94%.

3. La medesima maggiorazione è riconosciuta, in relazione al corrispondente incarico, ai dirigenti sanitari con incarico conferito ai sensi dell'art. 34 *bis* del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, nonché ai sensi all'articolo 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, a gravare sugli specifici stanziamenti di bilancio previsti per tale tipologia di personale e nei limiti degli stessi.

Roma,

PER LE OO.SS.:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

RSA CGIL

CISL FP

UIL PA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

FLEPAR

CIDA FC



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

**DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI**

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA ANNO 2023

Il giorno _____ 2026, si sono riunite, anche in video conferenza, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale di costituzione e i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, debitamente convocati, così come risultanti dal foglio per la raccolta presenze acquisito agli atti dell'Ufficio 1 della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

VISTO il CCNL Area 1 dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 - sottoscritto il 21 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia, espressamente disciplinati nella parte prima del biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005;

VISTO il CCNL Area I dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 e, in particolare, gli articoli concernenti il finanziamento e l'integrazione del fondo nonché i criteri per la determinazione delle retribuzioni di posizioni e risultato per i dirigenti di II fascia, espressamente disciplinati nella parte prima del biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali del 9 marzo 2020, triennio 2016-2018;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 16 novembre 2023, triennio 2019-2021;

VISTO il CCNL Area Funzioni centrali sottoscritto in data 28 ottobre 2025, triennio 2022-2024 e, in particolare, l'art. 21 comma 1, che rimette alla contrattazione integrativa, tra le altre materie, i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato e le misure percentuali di cui all'art. 15, commi 2 e 5, nonché la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTO il d. lgs. n. 150 del 2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO l'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTA la circolare n. 12 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- IGOP- prot. n. 0035819 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare, l'art. 23, in materia di salario accessorio;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, registrato dalla Corte dei conti - Registro 1, foglio 1685 in data 23 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015 e successive modificazioni;

VISTO il decreto direttoriale di graduazione delle funzioni dirigenziali non generali – individuazione delle fasce del 1° febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti reg. foglio 340 del 5 febbraio 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2024 e del 21 giugno 2024 di nomina dei Capi dei dipartimenti del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 165 del 2001;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2025, di costituzione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione che ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio o, su sua delega, dal Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, con potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

VISTA l'ipotesi di accordo del 4 aprile 2025, concernente la corresponsione della retribuzione di risultato al personale dirigente di II fascia per l'anno 2023, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato – IGOP con nota MEF-RGS – Prot. 226843 del 24 ottobre 2025 e il Dipartimento della funzione pubblica con nota DFP-0077070-P-24/10/2025, in sede di controllo ex art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso;

VISTO il D.D. 28 novembre 2024, registrato dall'UCB in data 18 dicembre 2024, al numero 938, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011, con il quale è stato costituito, per l'anno 2023, il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di II fascia per un importo di euro 5.989.124,43 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione;

VISTO il D.D. 15 gennaio 2026, in corso di registrazione, di integrazione della consistenza del predetto fondo per un importo complessivo risultante di euro 6.065.048,43;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, di adozione del sistema di valutazione e misurazione delle performance del Ministero della salute, aggiornato con decreto ministeriale del 28 aprile 2015 e con decreto ministeriale del 18 dicembre 2018;

TENUTO CONTO del sistema di valutazione delle performance e la necessità di garantire, a parità di funzioni e di percentuale di raggiungimento degli obiettivi, analoga retribuzione accessoria;

RITENUTO di corrispondere ai dirigenti di II fascia l'importo individuale annuo della retribuzione di risultato, quantificato in misura pari al 44,5% del valore della retribuzione di posizione percepita nell'anno 2023, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente CCNL;

RITENUTO, altresì, di corrispondere una specifica maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito del fondo disponibile, per lo svolgimento dell'incarico aggiuntivo di Responsabile per la trasparenza del Ministero della Salute conferito, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013, in relazione al periodo di svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico;

RITENUTO di dover riconoscere ai dirigenti di II fascia, nell'ambito della retribuzione di risultato, la corresponsione di un compenso massimo, che viene stabilito nella misura del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio conferito *ad interim*, in relazione al periodo di svolgimento e al raggiungimento degli obiettivi correlati all'incarico;

RITENUTO di corrispondere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, ad una limitata quota massima di dirigenti che abbiano conseguito, in base al sistema di valutazione adottato nell'Amministrazione, una valutazione pari a 100 nell'anno di riferimento, una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato;

TENUTO CONTO della necessità di valorizzare i diversi livelli di attività direttamente finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici e istituzionali assegnati alla struttura di appartenenza e previsti nelle direttive di I e II livello;

TENUTO CONTO che i criteri del presente accordo si applicano a tutti i dirigenti di II fascia in servizio presso il Ministero della salute con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai dirigenti non sanitari con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19 comma 5-bis e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

CONVENGONO

Art. 1

(Criteri di corresponsione)

1. Per i motivi riportati in premessa, ai sensi dell'art. 21 del CCNL Area Funzioni centrali vigente (rubricato materie di contrattazione integrativa), di individuare i criteri per determinazione della retribuzione di risultato.
2. Ai dirigenti di II fascia, che abbiano ottenuto una valutazione complessiva superiore o uguale a 50 e inferiore a 94, compete per l'anno 2023, una retribuzione di risultato proporzionalmente ridotta in relazione al punteggio della valutazione conseguito, come riportato nella tabella di seguito riportata.
3. Non è corrisposta la retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a 50.

punteggio di valutazione complessiva	coefficiente di riduzione retribuzione di risultato
100-94	0%
93-85	5%
84-80	10%
79-75	15%
74-70	20%
69-60	35%
59-50	50%

ART. 2

(Retribuzione di risultato)

Per le motivazioni riportate in premessa, ai dirigenti di II fascia del Ministero della salute, compete, per l'anno 2023, secondo la tabella sopra riportata, un importo di retribuzione di risultato in misura pari al 44,5% della retribuzione di posizione spettante.

ART. 3

(Differenziazione della retribuzione di risultato)

1. Ad una limitata quota massima di dirigenti che abbiano conseguito, in base al sistema di valutazione adottato nell'Amministrazione, una valutazione pari a 100 nell'anno di riferimento, è attribuita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL vigente, una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
2. La maggiorazione di risultato di cui al comma precedente è attribuita fino a un massimo del 10% delle unità di personale dirigenziale di seconda fascia che ha ricoperto un incarico nel 2023.
3. Nel caso in cui il numero dei dirigenti che hanno conseguito la valutazione di cui al comma 1 sia superiore al predetto limite del 10%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione, in base ai seguenti criteri, i dirigenti che abbiano:
 - a) la migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio;
 - b) in subordine, purché comprovati da idonea documentazione:
 - svolto incarichi, formalmente conferiti, di particolare responsabilità e complessità per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per elevato numero di personale da coordinare, anche in relazione all'impegno profuso e al fattivo contributo assicurato al raggiungimento della mission istituzionale, per i quali non siano previste altre e diverse remunerazioni;
 - promosso rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative.
4. L'emolumento previsto dal comma 1 del presente articolo dovrà comunque essere riproporzionato al periodo di servizio nei casi di cessazione dal servizio o assunzione in servizio intervenuti in corso di anno.
5. Le parti si riservano di aggiornare e/o modificare i criteri del presente articolo per l'anno successivo al 2023, nei limiti di quanto demandato alla contrattazione integrativa.

ART. 4

(Incarico di Responsabile per la trasparenza)

Per le motivazioni riportate in premessa, al Responsabile per la trasparenza del Ministero della salute per l'incarico aggiuntivo conferito ai sensi della normativa vigente, è corrisposta una maggiorazione della retribuzione di risultato fino al 30% del valore della retribuzione di posizione variabile ricoperta, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo.

ART. 5

(Incarichi ad interim)

Per le motivazioni specificate in premessa, ai dirigenti di II fascia è corrisposto un compenso, nell'ambito della retribuzione di risultato, nella misura massima del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di direzione di Ufficio dirigenziale di livello non generale conferito *ad interim*, in relazione al periodo di svolgimento dell'incarico e al raggiungimento degli obiettivi specifici correlati all'incarico medesimo.

ART. 6

(Eventuali residui)

Le eventuali somme residue sono corrisposte a tutti i dirigenti di II fascia di ruolo del Ministero della salute, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali non generali di cui al d.P.R. n. 138 del 2013, nonché ai dirigenti non sanitari con incarico dirigenziale conferito ai sensi del *comma 5 bis* e del *comma 6* dell'art. 19 del d. lgs. 165 del 2001, in misura proporzionale alla percentuale della valutazione complessiva esclusivamente se, sulla base del sistema di valutazione delle performance, la valutazione complessiva della performance sia almeno del 94%.

Roma,

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

RSA CGIL

CISL FP

UIL PA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

UNADIS

DIRSTAT FIALP UNSA

CIDA FC

FLEPAR
